DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 gennaio 2022, n. 10 Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio CON PRESCRIZIONE ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, per RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti - tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione complessiva di n. 60 posti letto pari a n.3 nuclei di cui n. 50 pl di RSA mantenimento di tipo A e n. 10 posti letto di mantenimento demenze di tipo B, denominata "Madre Teresa Aradeo" sita nel Comune di Aradeo alla via

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Fontana.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019,n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- all'articolo 3 che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)
- c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";
- all'articolo 8, " 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indiare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del

dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico".", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- all'art. 29, commi 6, 7, 7 bis che:
- "6. Alle seguenti strutture socio-7 e 7 bis sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
 - 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.
- 7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della I.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
- 7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), commi 2 e 3 che:

- **"2.** Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:
 - a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di: i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);
 - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti."

In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; (...)".

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

➤ alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze":

"In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

- 1) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...)
- 2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; nel permesso a costruire rilasciato dal Comune o nella documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire si deve espressamente desumere il numero dei posti letto che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio; 3) (...).
- a) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA di mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando
 - Il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il finanziamento pubblico
 - il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;

- (...).

Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;

- (...) Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:
 - A. Le richieste di verifica di compatibilità saranno valutate nell'arco temporale del primo bimestre che maturerà a partire dalla data del 01/05/2019 fino alla data del 30/06/2019. Saranno considerate rientranti nel primo bimestre anche le richieste di verifica di compatibilità pervenute in data antecedente al 01/05/2019. Le istanze saranno comunque valutate in ordine cronologico di arrivo in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto. L'applicazione dell'arco temporale del bimestre vale ai soli fini di conteggiare i posti letto di RSA mantenimento per demenze non assegnati secondo i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) che saranno assegnati nel bimestre successivo.
 - B. Il secondo bimestre per le richieste di verifica di compatibilità decorrerà dal 01/07/2019 al 31/08/2019. In tale secondo bimestre si applicherà la DGR n. 2037/2013 ai fini dell'assegnazione dei posti letto di RSA mantenimento demenze resisi disponibili nel bimestre precedente. Nell'assegnazione dei posti letto secondo i criteri riportati innanzi alle lettere a), b), c) secondo il parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7), i posti letto di RSA di mantenimento per demenze non assegnati nel primo bimestre, in applicazione del parametro 1.7, saranno assegnati previo parere da richiedersi al Direttore Generale della competente ASL.
 - C. Dal terzo bimestre in poi si applicherà quanto previsto al precedente punto B.
 - ➤ Nell'allegato A al paragrafo 1 REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. f) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

RR 4/2019 – Requisiti per le ex RSSA art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i.

L'art. 12 "Norme transitorie" del R.R. n.4/2019, al paragrafo 12.4 prevede :

"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Camuni a dalle ASP a dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/a dei Camuni ma non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento , ai fini de/l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza)."

Ai sensi del precedente art 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell' art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m .i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 requisiti comuni alle strutture
- art. 66 requisiti strutturali

R.R. 4/2019 • ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Nel dettaglio gli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. 4/2019 prevedono anche che "Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura.

L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura.

Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo.

Ferma restando la dotazione organica relativa agli OSS, stabilita nella tabella di cui innanzi in misura pari a n.5 unità per ogni modulo da 20 posti letto, nelle strutture con più moduli l'organico complessivo del personale OSS è utilizzato in funzione delle necessità assistenziali unitarie della struttura assicurando comunque la copertura durante il turno di notte di n. 1 OSS su 40 pazienti."

➤ Per la gestione delle RSA per soggetti non autosufficienti, l'art. 5.3 del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 ha previsto che "Al legale rappresentante della RSA è fatto divieto di esternalizzare la gestione della struttura a soggetti terzi. Tale divieto non si applica alle RSA a titolarità pubblica,

ovvero alle RSA di Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'art. 9 – bis del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. relativamente alle sperimentazioni gestionali, e alle RSA di Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in riferimento all'appalto del servizio di gestione ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

➤ Al Paragrafo 7 – DGR n. 973 del 2 maggio 2019 _ procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte di strutture ammesse a finanziamento

Tipologia di finanziamento ammesso

"Il R.R. n. 4/2019 all'art . 9 comma 3, lettera f) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art . 9, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art . 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi declarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (omissis..)".

Con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 7/10/2020 la Regione Puglia esprimeva parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di una RSA per soggetti non autosufficienti comunale ammessa a finanziamento pubblico denominata "Struttura per l'assistenza, il ricovero, e la riabilitazione delle persone anziane ed inabili – RSSA" da realizzarsi nel Comune di Aradeo, alla Via Fontana, con dotazione di 60 posti letto, pari a 4 nuclei, così distinti n. 50 p.l di RSA mantenimento anziani pari a n. 3 nuclei di tipo A di cui al RR n. 4/2019 e n. 10 pl di RSA di mantenimento demenze pari a n. 1 nucleo di tipo B di cui al RR n.4/2019 con la precisazione che:

" I. Il Comune di Aradeo, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (dell'Elaborato 14 "Piante e particolari costruttivi", Elaborato 13, "Prospetti e sezioni" e della Relazione Generale) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;

II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Aradeo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Comune di Aradeo alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;

III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 60 posti si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;

IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia

richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni";

in virtù di tale parere, il comune di Aradeo ha rilasciato la relativa autorizzazione alla realizzazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 26.11.2019.

L'intervento di cui trattasi riguarda una ex RSSA art. 66 RR 4/2007 ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 Asse III Linea 3.2, azione 3.2.1, ricadente nell'ambito di applicazione del comma 7, art. 29, LR 9/2017.

Con istanza trasmessa via Pec allo scrivente servizio, in data 3/03/2021, assunta al protocollo di questo Ente al n. AOO183/3820 del 8/03/2021, il Sig. Giovanni Miccoli, in qualità di legale rappresentante della società Madre Teresa Srl (gestore della struttura per la quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio) ha trasmesso a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT-8 in forma singola (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società Madre Teresa Srl che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura residenziale, denominata "Madre Teresa Aradeo", ubicata nel Comune di Aradeo alla Via Fontana, con dotazione di n.60 posti letto pari a n. 4 nuclei relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR.4/2019 pari a n. 3 nuclei con dotazione di n.50 posti letto;
- RSA di assistenza residenziale di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR.4/2019 pari a n. 1 nucleo con dotazione di n.10 posti letto.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 (allegato Aut 8 della DGR 2153/2019);
- Nota del 3/03/2021 del comune di Aradeo Area amministrativa affari generali ed istituzionali SUAP-avente ad oggetto " Struttura Rsa non autosufficienti sita in Aradeo alla via Fontana Richiesta autorizzazione all'esercizio: tipologia RSA di mantenimento anziani tipo A RR 4/2019";
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 sottoscritta in data 23/02/2020 concernente il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi di legge per l'erogazione delle prestazioni di cui al RR 4/2019 e s.m.i.;
- Documento di identità del Sig. Giovanni Miccoli, in qualità di legale rappresentante della società "Madre Teresa Srl";
- Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 248 del 07/10/2020 avente ad oggetto: "Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Aradeo, per la RSA non autosufficienti comunale ammessa a finanziamento pubblico denominata "Struttura per l'assistenza, il ricovero e la riabilitazione delle persone anziane ed inabili RSSA" sita in Aradeo alla Via Fontana, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di una RSA di mantenimento per anziani di cui al RR 4 del 2019 ed alla DGR 793 del 2019";
- Copia di Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 26/11/2019 avente ad oggetto "Immobile di proprietà comunale, sito in Aradeo alla Via Fontana, destinato a residenza protetta. Approvazione Progetto Esecutivo, post gara gestione";
- Tav 7/7 del maggio 2017 avente ad oggetto "Progetto esecutivo relativo all'immobile di proprietà comunale sito in Aradeo alla Via Fontana destinato a residenza protetta (art 66 del RR 4 del 2007 ss.mm.ii)";
- Certificato di Laurea rilasciato dall'Università di Bari al Dott. Stomati Mario attestante il conseguimento della

- Pratica n. 32837 del 20/07/2017.

di cui alla predetta planimetria.

laurea in Medicina e Chirurgia e copia del diploma di Specializzazione in Neurologia;

Con nota prot. AOO183/5939 del 24/03/2021 la Regione in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ha incaricato il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Lecce ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della RSA sita in Aradeo alla via Fontana, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per una RSA per soggetti non autosufficienti di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 pl. pari a n. 4 nuclei (di cui n. 50 p.l di RSA mantenimento di tipo A pari a n. 3 nuclei di cui al RR n. 4/2019 e n. 10 pl di mantenimento demenze di tipo B pari a n. 1 nucleo di cui al RR n.4/2019) denominata "Struttura per l'assistenza, il ricovero, e la riabilitazione delle persona anziane ed inabili – RSSA" sita in Aradeo alla via Fontana; chiedendo, al contempo, di verificare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto presentato con istanza di autorizzazione alla realizzazione (Elaborato n. 14 del 2011) e che la situazione di fatto sia conforme a quella

Contestualmente, con la predetta nota, la Regione ha invitato il legale rappresentante della società "Madre Teresa Srl" a trasmettere la domanda in forma associata con la sottoscrizione sia del Sindaco in qualità di titolare dell'autorizzazione sia del legale rappresentante della società a cui è affidata la temporanea gestione della struttura ed ad integrare la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione all'esercizio.

Con nota Prot. Asl Lecce n. AOO ASL LE registro ufficiale 0087949 del 25.05.2021, trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 15/06/2021 assunta al Prot. di questo Ente al n. AOO183/10065, avente ad oggetto "Domanda di Autorizzazione all'esercizio di n. 1 RSA di mantenimento per anziani di tipo A e di tipo B di cui al RR. 4/2019. Verifica requisiti minimi ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR. n.9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. Esito", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce ha rilasciato il richiesto parere rilevando che "è evincibile il rilievo dei requisiti soddisfatti e quindi per gli strutturali quelli relativi all'art 66 del RR 4/2007 essendo, la struttura, stata realizzata dal Comune con il contributo dei fondi FESR e non ancora autorizzata al funzionamento alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Ritenuto dunque applicabile quanto previsto dall'art.12 – Norme transitorie- del RR 9/2017 paragrafo 12.4"; (...)"Dalla valutazione è emerso che i requisiti strutturali, di cui al RR 4/2007, sono soddisfatti per ospitare 60 ospiti, mentre la ditta è in possesso dei requisiti organizzativi (fatta eccezione degli infermieri per i quali ha esibito un impegno ad assumere) e tecnologici di cui al RR 4/2019".

Contestualmente nella predetta nota, in riferimento alla richiesta della Regione di verificare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto presentato con istanza di autorizzazione alla realizzazione (Elaborato n. 14 del 2011) e che la situazione di fatto sia conforme a quella di cui alla predetta planimetria, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL Lecce chiariva che "dalla sovrapposizione dei due elaborati sono state riscontrate delle variazioni interne che hanno modificato la destinazione di alcuni vani, tali da non compromettere modifiche sostanziali ma conseguente miglioramento dell'assetto strutturale e funzionale dell'attività da svolgere rispetto al progetto approvato ed in particolare:

- individuazione di un vano completamente separato ed accessibile dall'esterno, destinato a sala mortuaria con un wc senza anti wc e senza sala dolenti.
- Locale biancheria sporca e pulita".

Alla presente nota, allegava la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 in forma associata (allegato Aut 8 della DGR 2153/2019);
- Allegato 2 scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio Rsa non autosufficienti;
- Elaborati 14 Piante e particolari costruttivi edili;

- Tavola unica stato di fatto al 31.03.2021;
- Organigramma del personale RSA "Madre Teresa" datato 04/05/2021;
- Documento d'identità del Sig. Miccoli Giovanni;
- Determina n. 106 del 14/04/2021 dell'AREA "1" AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Ufficio Suap- avente ad oggetto "Art.7 della L.R.02/05/2017, n.9 Autorizzazione alla realizzazione di RSA per soggetti non autosufficienti di mantenimento, di cui al R.R.n.4/2019, alla via Fontana";
- SUAP ricevuta Segnalazione Certificata per l'Agibilità;
- Suap Ricevuta Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi.

Con pec del 13.10.2021 la società "Madre Teresa Srl" ha trasmesso allo scrivente Servizio la seguente integrazione documentale:

- 1. tre contratti di lavoro tra la società "Madre Teresa Srl" e gli infermieri: Sig. (omissis), Sig.ra (omissis) e Sig.ra (omissis);
- 2. una nota avente ad oggetto "impegno all'assunzione", nella quale si impegna ad assumere con contratto di lavoro subordinato con mansione di Infermiere ed inserimento nel 3S livello i Sig.ri : (omissis) e (omissis);
- 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e documento d'identità del Sig. (omissis);
- 4. dichiarazione sostitutiva di certificazione della Sig.ra (*omissis*) e della Sig.ra (*omissis*) nella quale dichiarano gli esami sostenuti.

Nella nota avente ad oggetto "Impegno all'assunzione" si precisava che "Il luogo di lavoro principale, ma non esclusivo, sarà la sede aziendale, con possibilità di assegnazione presso altri luoghi di lavoro secondo e esigenze organizzative della società".

Con nota prot. n. AOO183 / 14592 del 3 novembre 2021 avente ad oggetto "Richiesta integrazione documentale - Domanda di autorizzazione all'esercizio per RSA di mantenimento anziani – tipo A e di tipo B di cui al RR 4/2019. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 2/05/2017 e ss.mm.ii. Esito.", lo scrivente Servizio:

- 1. forniva chiarimenti e precisazioni al Sindaco, in qualità di titolare dell'autorizzazione e al legale rappresentante della società a cui è affidata la temporanea gestione della struttura in merito :
 - ➢ alle carenze riscontrate relative ai requisiti specifici organizzativi previsti dagli artt. 7.3.3. e 7.3.4.del RR 4/2019;
 - alla nota avente ad oggetto "Impegno all'assunzione" trasmessa dalla società allo scrivente Servizio, nella quale si precisava che "Il luogo di lavoro principale, ma non esclusivo, sarà la sede aziendale, con possibilità di assegnazione presso altri luoghi di lavoro secondo e esigenze organizzative della società".

In riferimento alla predetta nota, lo scrivente Servizio precisava "sin da subito che non è computabile nel monte ore previsto quale prestazione lavorativa minima dell'infermiere (38 ore settimanale), il servizio prestato presso sedi diverse da quella della Rsa Madre Teresa sita nel Comune di Aradeo alla via Fontana. Infatti, il requisito organizzativo deve essere effettivamente posseduto all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Tra l'altro, prevedendo il regolamento regionale un numero di infermieri con debito orario a tempo pieno, l'utilizzo delle figure professionali in altre sedi farebbe venir meno il possesso dei requisiti organizzativi";

2. invitava il Sindaco del Comune di Aradeo e il legale rappresentante della società "Madre Teresa Srl" ad integrare le carenze rilevate, trasmettendo, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della predetta comunicazione, la documentazione seguente:

- 1. "Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, comprensivo di elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, iscrizione all'albo ove richiesta;
- 2. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- 3. Comunicazione Unilav;
- 4. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- 5. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentate Legale del soggetto gestore della RSA, in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 Art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- 6. Chiarimenti in merito al numero degli infermieri assunti presso la struttura secondo quanto riportato nell'impegno all'assunzione "Il luogo di lavoro principale, ma non esclusivo, sarà la sede aziendale, con possibilità di assegnazione presso altri luoghi di lavoro secondo e esigenze organizzative della società;
- 7. Sanatoria della carenza di infermieri professionali (n. 5 infermieri dichiarati a fronte di 5,75 + 3 di notte ovvero 5,75 + 1 di notte + 2,2 OSS aggiuntivi come previsti dal RR 4/2019);

ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una RSA DI MANTENIMENTO DI TIPO A e DI TIPO B per soggetti non autosufficienti, denominata "Madre Teresa Aradeo", ubicata nel Comune di Aradeo alla Via Fontana, con dotazione di n.60 posti letto pari a n. 4 nuclei relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- n. 50 p.l di RSA mantenimento anziani di tipo A pari a n. 3 nuclei di cui al RR n. 4/2019;
- n. 10 pl di RSA di mantenimento demenze di tipo B pari a n. 1 nucleo di cui al RR n.4/2019".

Con pec trasmessa allo scrivente Servizio in data 12/11/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/14934 del 12/11/2021, la società Madre Teresa Srl, in riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183 / 14592 del 3 novembre 2021, ha trasmesso integrazione documentale.

Premesso che

- 1) la struttura in oggetto ha una dotazione di n. 60 pl di cui :
 - n. 50 pl di RSA di mantenimento anziani di tipo A pari a n. 3 nuclei;
 - n. 10 pl di RSA di mantenimento demenze di tipo B pari a n. 1 nucleo;
 pertanto, la RSA deve garantire la presenza di n. 5,75 infermieri + n. 3 infermieri durante il turno di notte per n. 60 pl totali, ovvero
 - a) 8,75 infermieri
 - b) in alternativa, n. 6,75 infermieri (ogni unità = 38 ore sett.) e n. 2,2 OSS (debito orario totale 42 ore sett.) a cui si devono aggiungere n. 15 OSS per n. 60 pl (tabelle di cui agli artt. 7.3.3. e 7.3.4) per un totale di unità : n. 6,75 infermieri + 17,2 OSS);

Tenuto conto che, dall'analisi dall'organigramma del personale trasmesso allo scrivente Servizio, è emerso che la società si impegna a garantire la presenza delle seguenti figure professionali: n. 7 infermieri + n. 17 OSS, per cui risulta carente di 0,2 OSS;

2) L'art. 1 comma 536 della Legge 145/2018 prevede che "Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa";

Tenuto conto che il Responsabile sanitario della struttura, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il dott. Dario Stomati nato il (*omissis*) a (*omissis*) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 16/04/1999 con specializzazione in neurologia, è <u>iscritto presso</u> <u>l'Ordine dei Medici della provincia di Brindisi e non della provincia di Lecce</u>, luogo in cui ha sede

operativa la struttura

- 3) Dalle risultanze delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione ASL LE emergono le ulteriori seguenti carenze:
 - a) Responsabile sanitario debito orario: 11 ore dichiarate a fronte di 12 ore previste dal R.R. n.4/2019;
 - b) Assistente sociale debito orario: 17 ore dichiarate a fronte di 18 ore previste dal R.R n.4/2019;
 - c) OSS debito orario: **n. 17 OSS a tempo pieno dichiarati a fronte di n. 17,2 OSS** previsti dal RR n.4/2019, secondo quanto riportato al precedente punto 1);
- 4) Copia dei contratti definitivi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto.

Posto quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. e D.G.R 793 del 2.05.2019, **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON PRESCRIZIONE per la RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti:**

titolare dell'autorizzazione: COMUNE DI ARADEO

legale rappresentante: SIG. LUIGI ARCUTI IN QUALITÀ DI SINDACO DEL COMUNE DI ARADEO

denominazione: RSA "MADRE TERESA ARADEO"

posti letto oggetto di autorizzazione: N. 60 POSTI LETTO, di cui :

- n. 50 p.l di RSA mantenimento anziani di tipo A pari a n. 3 nuclei di cui al RR n. 4/2019;
- n. 10 pl di RSA di mantenimento demenze di tipo B pari a n. 1 nucleo di cui al RR n.4/2019

soggetto gestore: MADRE TERESA SRL

sede della RSA: VIA FONTANA – ARADEO

legale rappresentante del soggetto gestore: GIOVANNI MICCOLI

sede legale del soggetto gestore: ORIA (BR) - VIA C.DA SAN COSIMO ALLA MACCHIA N.23

Responsabile sanitario: DOTT. DARIO STOMATI NATO IL (omissis) A (omissis) LAUREATO IN MEDICINA E

CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BARI IL 16/04/1999 CON SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

con le seguenti PRESCRIZIONI, da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento - pena l'inefficacia del medesimo:

il Comune di Aradeo ed il legale rappresentante della società "Madre Teresa srl" trasmetteranno a questa Sezione la seguente documentazione:

- I. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- II. Sanatoria delle carenze riscontrate in merito alle seguenti figure professionali: Responsabile sanitario – debito orario: 11 ore dichiarate a fronte di 12 ore previste dal R.R. n.4/2019; Assistente sociale – debito orario: 17 ore dichiarate a fronte di 18 ore previste dal R.R n.4/2019; OSS – debito orario: n. 17 OSS a tempo pieno dichiarati a fronte di n. 17,2 OSS
- III. Iscrizione da parte del Dr Dario Stomati, Responsabile sanitario della struttura, all'Albo professionale dei Medici Chirurgici della provincia di Lecce, come sancito dall'art.1 comma 536 della Legge 145/2018;
- IV. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Aradeo

ed il legale rappresentante del soggetto gestore della RSA in oggetto sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante del Comune di Aradeo ed il legale rappresentante del soggetto gestore della RSA in oggetto sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario";

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
 Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. e D.G.R 793 del 2.05.2019 , **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON PRESCRIZIONE per la RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti:**

titolare dell'autorizzazione: COMUNE DI ARADEO

legale rappresentante: SIG. LUIGI ARCUTI IN QUALITÀ DI SINDACO DEL COMUNE DI ARADEO

denominazione: RSA "MADRE TERESA ARADEO" sede della RSA: VIA FONTANA – ARADEO

posti letto oggetto di autorizzazione: N. 60 POSTI LETTO, di cui :

- n. 50 p.l di RSA mantenimento anziani di tipo A pari a n. 3 nuclei di cui al RR n. 4/2019;

- n. 10 pl di RSA di mantenimento demenze di tipo B pari a n. 1 nucleo di cui al RR n.4/2019

soggetto gestore: MADRE TERESA SRL

legale rappresentante del soggetto gestore: GIOVANNI MICCOLI

sede legale del soggetto gestore: ORIA (BR) - VIA C.DA SAN COSIMO ALLA MACCHIA N.23

Responsabile sanitario: DOTT. DARIO STOMATI NATO IL (omissis) A (omissis) LAUREATO IN MEDICINA E

CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BARI IL 16/04/1999 CON SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

con le seguenti PRESCRIZIONI, da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento - pena l'inefficacia del medesimo:

il Comune di Aradeo ed il legale rappresentante della società "Madre Teresa srl" trasmetteranno a questa Sezione la seguente documentazione:

- I. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- II. Sanatoria delle carenze riscontrate in merito alle seguenti figure professionali: Responsabile sanitario – debito orario: 11 ore dichiarate a fronte di 12 ore previste dal R.R. n.4/2019; Assistente sociale – debito orario: 17 ore dichiarate a fronte di 18 ore previste dal R.R n.4/2019; OSS – debito orario: n. 17 OSS a tempo pieno dichiarati a fronte di n. 17,2 OSS
- III. Iscrizione da parte del Dr Dario Stomati, Responsabile sanitario della struttura, all'Albo professionale dei Medici Chirurgici della provincia di Lecce, come sancito dall'art.1 comma 536 della Legge 145/2018;
- IV. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Aradeo ed il legale rappresentante del soggetto gestore della RSA in oggetto sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante del Comune di Aradeo ed il legale rappresentante del soggetto gestore della RSA in oggetto sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario";
- di notificare il presente provvedimento:
 - > al Comune di Aradeo (protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it);
 - ➤ al legale rappresentante della società "Madre Tersa Srl" con sede legale a Oria (Br) Via C. da San Cosimo alla Macchia n.23 (madreteresasrl@pec.it);
 - Al Dipartimento di prevenzione della Asl LE (<u>sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it</u>);
 - > al Direttore Generale della ASL LE (<u>direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it</u>);

- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE (sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- ➤ al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia SUE del Comune di Aradeo (tecnico.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore del SUAP Comune di Aradeo;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO

(Nicola Lopane)